

DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI ART. 2615 BIS C.C.

Il **29 febbraio p.v.** . scade il termine per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi il cui esercizio chiude al 31 dicembre 2015.

Come precisato dall'Osservatorio permanente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dell'Unioncamere nella nota del 22 dicembre 2010, l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 c.c., in forza del richiamo letterale contenuto nell'art. 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende **oltre allo stato patrimoniale anche il conto economico e la nota integrativa.**

Si ricorda inoltre che anche i consorzi con attività esterna sono soggetti all'obbligo di deposito delle tabelle dello stato patrimoniale e del conto economico e della nota integrativa in formato XBRL.

I consorzi con attività esterna, pertanto, devono depositare:

- **lo stato patrimoniale in formato XBRL**
- **il conto economico in formato XBRL**
- **la nota integrativa in formato XBRL**

Solo nell'ipotesi in cui la tassonomia XBRL non sia compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all'art. 2423, **il prospetto contabile e/o la nota integrativa, in aggiunta al formato XBRL, dovrà essere allegato in formato PDF/A.** In questo caso è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito nel corpo delle diciture da apporre, come di seguito illustrato.

Diciture da apporre in calce ai documenti.

In calce alla nota integrativa dovrà essere apposta la dicitura di conformità agli originali depositati presso l'impresa e l'eventuale dichiarazione per il deposito del prospetto contabile in formato PDF/A.

La dicitura da apporre deve essere individuata secondo la casistica che segue:

A) PROSPETTO CONTABILE E NOTA INTEGRATIVA IN SOLO FORMATO XBRL

"Il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti originali depositati presso l'impresa. Luogo e data."

B) PROSPETTO CONTABILE E/O LA NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO XBRL E PDF/A

"Il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che lo stato patrimoniale e il conto Economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c. Dichiara inoltre che il presente documento è conforme al corrispondente originale depositato presso l'impresa. Luogo e data."

In calce a tutti gli altri eventuali allegati (verbali di approvazione, relazioni, ecc.) deve essere apposta invece la seguente dichiarazione di conformità:

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso l'impresa. Luogo e data."

NOTA BENE

In caso di deposito tramite Procuratore Speciale alla pratica occorre allegare la delega conferita dall'amministratore del consorzio e il documento di identità di quest'ultimo.

La delega deve essere conferita utilizzando il modello di Procura Speciale Unioncamere scaricabile dai siti internet camerali, recante la firma autografa dell'amministratore.

Non può essere utilizzata la Procura ComUnica, in quanto il deposito della situazione patrimoniale NON rientra tra gli adempimenti ComUnica.

Diritti di segreteria

I diritti di segreteria per il deposito della situazione patrimoniale sono maggiorati ai sensi del D.M. 23/12/2011.

L'importo è pari a **€. 62,70 per la modalità telematica** e a **€. 92,70 per il supporto informatico digitale**.

Sanzioni

Si rammenta che a norma dell'art. 2615 bis del codice civile il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi deve essere effettuato **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale**.

Per i consorzi con chiusura dell'esercizio al 31/12/2015 il termine scadrà il 29 febbraio 2016.

In caso di ritardo verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, pari ad € 206,00 per ciascun amministratore. Se il deposito avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo e quindi ammonta a € 68,66 per ciascun amministratore.